

**COMUNE di PRATIGLIONE**

.....  
Città Metropolitana di Torino

**VERBALE DI DELIBERAZIONE**  
**del**  
**CONSIGLIO COMUNALE N. 30**

**OGGETTO: REVISIONE PERIODICA DELLE PARTECIPAZIONI PUBBLICHE DETENUTE AI SENSI DELL'ART.20 DEL D.LGS. 19 AGOSTO 2016 N.175 E S.M.I.. - RICOGNIZIONE PARTECIPAZIONI POSSEDUTE ALLA DATA DEL 31.12.2020- DETERMINAZIONI.**

L'anno **DUEMILAVENTUNO**, addì **VENTI** del mese di **DICEMBRE** alle ore dodici e minuti trenta nella solita sala delle adunanze consiliari, convocato per determinazione del Sindaco e con successivi avvisi scritti e recapitati a norma di legge, si è riunito, in sessione ordinaria ed in seduta pubblica di prima convocazione il **CONSIGLIO COMUNALE**, del quale sono membri i signori :

<b>Cognome e Nome</b>	<b>Carica</b>	<b>Presente</b>
TRUCANO Giovanni Domenico	Presidente - Presidente	Sì
BONO Pierluigi	Consigliere	Giust.
BUFFO Silvia	Consigliere	Sì
ROLANDO Giacomo Alessandro	Consigliere	Giust.
CENA Daniela	Consigliere	Sì
PICCO Marco Alessandro	Vice Sindaco	Sì
SILOTTO Pietro Michele	Consigliere	Sì
COPPO Giovanna Barbara	Consigliere	Sì
DEMARTINI Mauro Ivan	Consigliere	Giust.
TORCHIA Gloria	Consigliere	Giust.
CALIGIURI Filippo	Consigliere	Giust.
	Totale Presenti:	6
	Totale Assenti:	5

Secondo i criteri stabiliti con Decreto Sindacale n. 5/2020 in data 31.03.2020 avente ad oggetto: " MISURE DI SEMPLIFICAZIONE IN MATERIA DI ORGANI COLLEGIALI, EX 73 DEL DECRETO-LEGGE 17 MARZO 2020, N. 18, «MISURE DI POTENZIAMENTO DEL SERVIZIO SANITARIO NAZIONALE E DI SOSTEGNO ECONOMICO PER FAMIGLIE, LAVORATORI E IMPRESE CONNESSE ALL'EMERGENZA EPIDEMIOLOGICA DA COVID-19» attraverso l'utilizzo di una piattaforma digitale che consente il rispetto dei criteri di cui sopra, partecipa alla seduta odierna, in videoconferenza, il Consigliere COPPO Giovanna Barbara.

Partecipa alla seduta il Segretario Comunale il Sig. **Dr. Claudio Riccardo GIACHINO**.

Il Sindaco, nella sua qualità di Presidente, riconosciuta legale l'adunanza, dichiara aperta la seduta

OGGETTO: REVISIONE PERIODICA DELLE PARTECIPAZIONI PUBBLICHE DETENUTE AI SENSI DELL'ART.20 DEL D.LGS. 19 AGOSTO 2016 N.175 E S.M.I.. - RICOGNIZIONE PARTECIPAZIONI POSSEDUTE ALLA DATA DEL 31.12.2020- DETERMINAZIONI.

### IL CONSIGLIO COMUNALE

- Udita la relazione del Sig. Sindaco Presidente;
- Considerato quanto disposto dal D.Lgs. 19 agosto 2016 n. 175, emanato in attuazione dell'art. 18, legge 7 agosto 2015 n. 124, che costituisce il nuovo Testo unico in materia di Società a partecipazione Pubblica (T.U.S.P.), così come da ultimo modificato con il D.Lgs. 16 giugno 2017 n. 100;
- Richiamato il piano operativo di razionalizzazione già adottato ai sensi dell'art. 1, comma 612, Legge 23 dicembre 2014 n. 190, con deliberazione di Consiglio Comunale n. 8 del 29.04.2015 avente ad oggetto: "Piano operativo di razionalizzazione delle società partecipate e delle partecipazioni societarie – Art. 1, comma 612, della Legge n. 190/2014" provvedimento del quale il presente atto ricognitivo costituisce aggiornamento periodico (annuale entro il 31 dicembre di ogni anno) ai sensi dell'art. 20, T.U.S.P, ed i risultati dallo stesso ottenuti così come dettagliati nella relazione sui risultati conseguiti di cui al citato articolo 1 c. 612 della L. 190/2014;
- Dato atto che, a norma degli artt. 20 e 26 comma 11 del D.Lgs. 19 agosto 2016 n. 175 e s.m.i. è obbligo dell'Amministrazione procedere entro il 31 dicembre di ogni anno alla revisione periodica delle partecipazioni detenute in riferimento alla situazione al 31 dicembre dell'anno precedente;
- Richiamata la deliberazione del Consiglio Comunale n. 32 del 2.12.2020 ad oggetto: "Revisione periodica delle partecipazioni pubbliche detenute ai sensi dell'art. 20 del D.Lgs. 19 agosto 2016 n. 175 e s.m.i. – Ricognizione partecipazioni possedute alla data del 31.12.2019 – Determinazioni;
- Visto che ai sensi del predetto T.U.S.P. (art. 4, c.1) le Pubbliche Amministrazioni, ivi compresi i Comuni, non possono, direttamente o indirettamente, mantenere partecipazioni, anche di minoranza, in società aventi per oggetto attività di produzione di beni e servizi non strettamente necessarie per il perseguimento delle proprie finalità istituzionali;
- Atteso che il Comune, fermo restando quanto sopra indicato, può mantenere partecipazioni in società:
  - esclusivamente per lo svolgimento delle attività indicate dall'art. 4, c. 2, T.U.S.P.;
  - ovvero, al solo scopo di ottimizzare e valorizzare l'utilizzo di beni immobili facenti parte del proprio patrimonio, "in società aventi per oggetto sociale esclusivo la valorizzazione del patrimonio (...), tramite il conferimento di beni immobili allo scopo di realizzare un investimento secondo criteri propri di un qualsiasi operatore di mercato" (art. 4, c. 3, T.U.S.P.);
- Tenuto conto che ai fini di cui sopra devono essere alienate od oggetto delle misure di cui all'art. 20, commi 1 e 2, T.U.S.P.
  - ossia di un piano di riassetto per la loro razionalizzazione, fusione o soppressione, anche mediante messa in liquidazione
  - le partecipazioni per le quali si verifica anche una sola delle seguenti condizioni:
    - non sono riconducibili ad alcuna delle categorie di cui all'art. 4, commi 1, 2 e 3, T.U.S.P.;
    - non soddisfano i requisiti di cui all'art. 5, commi 1 e 2, T.U.S.P., e quindi per le quali non si ravvisa la necessità del mantenimento per il perseguimento delle finalità istituzionali dell'Ente, anche sul piano della convenienza economica e della sostenibilità finanziaria e in considerazione della possibilità di destinazione alternativa delle risorse pubbliche impegnate ovvero di gestione diretta od esternalizzata del servizio affidato, nonché della compatibilità della scelta con i principi di efficienza, di efficacia e di economicità dell'azione amministrativa;
    - previste dall'art. 20, c. 2, T.U.S.P.;
- Considerato altresì che le disposizioni del predetto Testo unico devono essere applicate avendo riguardo all'efficiente gestione delle partecipazioni pubbliche, alla tutela e promozione della concorrenza e del mercato, nonché alla razionalizzazione e riduzione della spesa pubblica;
- Valutate pertanto le modalità di svolgimento delle attività e dei servizi oggetto delle società partecipate dall'Ente, con particolare riguardo all'efficienza, al contenimento dei costi di gestione ed alla tutela e promozione della concorrenza e del mercato;
- Tenuto conto del miglior soddisfacimento dei bisogni della comunità e del territorio amministrati a mezzo delle attività e dei servizi resi dalle società partecipate possedute dall'Ente;

- Considerato che la ricognizione è adempimento obbligatorio anche nel caso in cui il Comune non possieda alcuna partecipazione, o che di converso non sia necessario alcun aggiornamento, esito che comunque deve essere comunicato sia al MEF che alla Corte dei Conti, ai sensi dell'art. 24, comma 1, T.U.S.P;
  - Visto l'esito della ricognizione effettuata come risultante nell' "Allegato A" alla presente deliberazione, costituito dall'insieme delle schede di rilevazione predisposte, allegato che costituisce parte integrante e sostanziale del presente atto;
  - Vista la Relazione sull'attuazione del piano straordinario sulle società partecipate ai sensi dell'art. 20, comma 4, del T.U.S.P., come risultante nell' "Allegato B" alla presente deliberazione, dal quale non risulta che debbano essere effettuate alienazioni;
  - Rilevato che in caso di mancata adozione dell'atto ricognitivo ovvero di mancata alienazione entro il predetto termine annuale, il Comune non può esercitare i diritti sociali nei confronti della società e, salvo in ogni caso il potere di alienare la partecipazione, la stessa è liquidata in denaro in base ai criteri stabiliti dall'art. 2437-ter, comma 2, Codice Civile, seguendo il procedimento di cui all'art. 2437-quater, Codice Civile;
  - Richiamato il parere espresso dal Revisore dei Conti Dott.ssa Sangiuolo Maria Elda , ai sensi dell'art. 239, comma 1, lett. b), n. 3), del D.Lgs. n. 267/2000 ed s.m.i;
  - Visto il D.Lgs. 18.08.2000, n. 267 e s.m.i.;
  - Dato atto che ai sensi e per gli effetti previsti dall'art. 49 del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267 sono stati acquisiti pareri favorevoli in ordine:
    - alla regolarità tecnica del responsabile dell'ufficio interessato;
    - alla regolarità contabile del responsabile servizi finanziari;
- La votazione resa in forma palese, dà il seguente risultato:  
 Presenti n. 6 – Votanti n. 6 – Voti favorevoli n. 6
- Visto l'esito della votazione,

### **DELIBERA**

1. di prendere atto e approvare, per le motivazioni in narrativa esposte che qui si intendono integralmente richiamate, la ricognizione di tutte le partecipazioni possedute dal Comune di Pratiglione alla data del 31 dicembre 2020, accertandole come da allegati "A" e "B" alla presente deliberazione, che del presente atto costituiscono parti integranti e sostanziali e rappresentano aggiornamento del "Piano operativo di razionalizzazione";
2. di dare atto pertanto che, per le motivazioni esposte in premessa che qui si intendono integralmente riportate, non sussistono partecipazioni da alienare;
3. di dare atto che la società SMAT ha presentato nota. prot. 74527 del 9.11.2021, con la quale dichiara di essere esclusa dalla revisione periodica delle partecipazioni pubbliche di cui all'art. 20 D.Lgs 175/16 poiché in base a quanto disposto dall'art. 26 comma 5 dello stesso decreto la società ha adottato, entro la data del 30 giugno 2016, atti volti all'emissione di strumenti finanziari, diversi dalle azioni, quotati in mercati regolamentari ed ha concluso il procedimento di quotazione in data 13.4.2017;
4. di dare atto che la presente deliberazione verrà pubblicata nell'apposita sezione di amministrazione trasparente del sito istituzionale dell'Ente;
5. di demandare al Responsabile del Servizio interessato l'adozione dei successivi e conseguenti adempimenti.

Inoltre, con successiva votazione unanime e favorevole, resa in forma palese, delibera di rendere il presente provvedimento immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D. Lgs. 18.08.2000, n. 267 e s.m.i.

Del che si è redatto il presente verbale, osservate le prescritte formalità, viene sottoscritto.

IL SINDACO  
F.to : TRUCANO Giovanni Domenico

IL SEGRETARIO COMUNALE  
F.to : Dr. Claudio Riccardo GIACHINO

---

---

**REFERTO DI PUBBLICAZIONE**

(Art.124 D.Lgs. 18.08.2000 n.267)

Certifico io sottoscritto Segretario Comunale, su conforme dichiarazione del Messo Comunale, che copia del presente verbale viene pubblicata il giorno 27-dic-2021 all'Albo Pretorio ove rimarrà esposta per 15 giorni consecutivi.

Pratiglione, li 27-dic-2021

IL SEGRETARIO COMUNALE  
F.to Dr. Claudio Riccardo GIACHINO

---

---

**PARERI**

(Art.49 D.Lgs. 18.08.2000 n.267)

Parere	Esito	Data	Il Responsabile	Firma
Regolarità Contabile	Favorevole	13/12/2021	F.to:GIACOLETTO Pierluigi	
Regolarità Tecnica	Favorevole	13/12/2021	F.to:Dr. Claudio Riccardo GIACHINO	

---

**CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'**

Diventa esecutiva in data 06/01/2022

- X Perché dichiarata immediatamente eseguibile (art. 134, comma 4 D.Lgs. 267/2000)
- Perché decorsi 10 giorni dalla data di pubblicazione (art. 134, comma 3 D.Lgs. 267/2000)

IL SEGRETARIO COMUNALE  
F.to Dr. Claudio Riccardo GIACHINO

---

Copia conforme all'originale, in carta libera per uso amministrativo.

Pratiglione, li 27-dic-2021

IL FUNZIONARIO DELEGATO  
GIACOLETTO Pierluigi